

N. _____ DELLA RACCOLTA

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art. 3, 5° comma, D.M. 25 marzo 1998, n. 142)

TRA

La Provincia di Brindisi, Servizio Politiche attive del lavoro, con sede in Brindisi Largo San Paolo, n. 3, codice fiscale 80001390741 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dalla Dott.ssa Alessandra Pannaria, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Politiche Attive del Lavoro e Formazione Professionale, all'uopo autorizzata alla sottoscrizione della presente convenzione con delibera G.P. n. 136 del 28 maggio 2010.

E

La Ditta _____ con sede in _____, Via _____, codice fiscale / P. IVA _____, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata da _____, nato a _____ il _____

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'articolo 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto 25 marzo 1998, n. 142

Si conviene quanto segue:

Articolo 1

Finalità generali

Ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 la Ditta _____ si impegna ad accogliere presso la propria struttura soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta della Provincia di Brindisi, Settore Politiche Attive del Lavoro e Formazione Professionale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto attuativo dell'articolo 18 della legge 196 del 1997.

Articolo 2

Criteri per l'attivazione del tirocinio

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Il tirocinio può essere attivato con inoccupati/e e/o disoccupati/e che abbiano assolto l'obbligo scolastico e/o formativo, iscritti nell'Elenco Anagrafico dei Centri per l'Impiego della Provincia stessa ai sensi del D.Lgs. 297/2002 e/o nelle liste ex legge 68/1999.

Il tirocinio formativo non può essere attivato con:

- coloro che hanno già svolto in precedenza un tirocinio presso la stessa azienda ospitante;
- coloro che hanno già avuto in precedenza rapporti di lavoro o di collaborazione anche occasionale con l'azienda ospitante indipendentemente dalla mansione svolta;
- Aziende che, nel corso degli ultimi **24** mesi, non hanno offerto formalmente un contratto di lavoro subordinato ad almeno il 50% dei tirocini avviati, fatta eccezione per i tirocini interrotti per dimissioni del tirocinante se intervenute entro 45 giorni dalla data di avvio del tirocinio stesso;

I destinatari del tirocinio non devono avere vincoli di parentela e affinità, ai sensi degli artt. 77 e 78 del Codice Civile, nonché di coniugio con il legale rappresentante del soggetto ospitante il tirocinio.

I destinatari del tirocinio non devono essere né legali rappresentanti o soggetti ad essi assimilabili, né soci dell'impresa dove si svolge il tirocinio.

Il tirocinio finanziato non può coincidere con il tirocinio o la pratica obbligatoriamente previsti per l'iscrizione agli albi professionali, salvo il caso in cui la stessa sia svolta presso un soggetto diverso dallo studio professionale presso il quale si svolge il tirocinio o la pratica professionale.

Articolo 3 **Durata del tirocinio**

I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:

- non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;
- non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
- non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
- non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
- non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della *legge 8 novembre 1991, n. 381*, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto 6);
- non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.

Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di congedo di maternità o paternità.

La durata del tirocinio deve, inoltre, intendersi al netto di eventuali periodi di chiusura per ferie dell'ente ospitante.

Articolo 4 **Progetto formativo e tutoraggio**

1. Per ciascun tirocinante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il titolo di studio e percorso formativo del tirocinante;
- i nominativi dei tutori e del responsabile della Società _____;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
- le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
- tutte le informazioni utili circa la condizione del tirocinante anche con riferimento all'eventuale stato di disabilità.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile della Ditta _____, indicato dal soggetto ospitante.

Il Tutor aziendale ed Il Tutor provinciale devono redigere almeno n. 3 relazioni sull'andamento del tirocinio, specificando il tipo di attività e di formazione svolta. Nel caso di durata superiore a 6 mesi, gli incontri del tutor formativo saranno incrementati in proporzione alla durata.

Articolo 5 **Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- ➔ svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- ➔ rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- ➔ mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Al termine del tirocinio, il tirocinante è obbligato a recarsi al Centro per l'Impiego per aggiornare la scheda professionale con le competenze acquisite.

Il tirocinante non potrà più svolgere tirocini per le stesse qualifiche già acquisite in quel settore o nel caso si sia dimesso da n. 2 precedenti tirocini.

Articolo 6 **Tipologia e obblighi dei soggetti ospitanti tirocini formativi**

I tirocini formativi possono essere svolti in tutte le aziende pubbliche o private e altri organismi di natura pubblica o privata operanti sul territorio della Provincia di Brindisi che, sulla base della propria struttura e organizzazione, siano in grado di realizzare le finalità, previste dalla legge 196.

Le imprese possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:

- ★ aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra uno e cinque, un tirocinante (cfr. sul punto Circolare Ministero del lavoro 17 luglio 1998, n. 92; Verbale del Nucleo di valutazione delle domande di tirocini finanziati del 30.11.2004);
- ★ aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- ★ aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Per ospitare un tirocinante è necessario che l'Azienda disponga di almeno un dipendente a tempo indeterminato. Ai fini del computo dei dipendenti a tempo indeterminato si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

Le aziende che svolgono attività stagionale possono attivare tirocini nei limiti soprascriptificati e in rapporto esclusivamente al numero di dipendenti a tempo indeterminato.

Il soggetto ospitante è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il soggetto ospitante assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Art. 7 **Soggetto promotore**

La Provincia di Brindisi, in qualità di soggetto promotore, garantisce la presenza di un tutore che monitorerà l'andamento del progetto formativo ed il raggiungimento degli obiettivi concordati.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali rappresentative ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di rappresentatività, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione ha una durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione e non è prevista la possibilità di rinnovo tacito.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente Convenzione qualora l'altra Parte risulti inadempiente ad alcuna delle proprie obbligazioni, purché tale inadempimento sia stato contestato dalla Parte non inadempiente a mezzo lettera raccomandata A/R.

Brindisi, _____

Il soggetto promotore: _____

Il soggetto ospitante: _____